Comune di Cermenate
Area Affari Generali

Via Scalabrini, 153 22072 Cermenate (CO) – Tel 0317776180 – Fax 0317776146
affarigenerali@comune.cermenate.co.it- www.comune.cermenate.co.it

Cermenate, 19.02.2019
prot. 3347

ORDINANZA

OGGETTO: Disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.5. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. - R.D. Nr. 773/1931 e ss.mm.ii. e negli altri esercizi commerciali ove è o è stata consentita la loro installazione.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- La sindrome da gioco d'azzardo è ormai qualificata dall'organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia sociale ed una vera e propria dipendenza, caratterizzata da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere;
- In conseguenza dell'aumento di tale patologia tra la popolazione, già nel 2012, con il decreto legge Nr. 158 del 13 settembre, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1. comma 1, della legge 8 novembre 2012, Nr. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'organizzazione mondiale della sanità";
- Che la diffusione degli apparecchi di gioco è uno dei principali fattori di rischio per l'emergere della dipendenza da gioco d'azzardo;
- I costi sociali causati dal gioco patologico sono riconducibili a costi sanitari diretti (maggiori cure mediche) ma anche indiretti (minor rendimento in ambito lavorativo, perdita di reddito, …) e coinvolgono non solo l'interessato ma tutto il suo nucleo familiare, fino a creare situazioni di allarme sociale;
- secondo quanto emerge dal Rapporto Italia 2016 dell'Eurispes, è in aumento la percentuale di chi dichiara di avere esperienza di perdita di importanti somme di denaro al gioco e che i dati del gioco d'azzardo patologico hanno indotto nel corso degli anni le Aziende per la tutela della Salute a istituire veri e propri servizi per le dipendenze patologiche, dove i malati ed i familiari possono rivolgersi per ricever assistenza e avviare una presa in carico;
- Vista la legge regionale n. 8 del 21/10/2013 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" nella quale sono stata stabilite disposizioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP), nonché al trattamento e recupero delle persone che ne sono affette ed al supporto delle loro famiglie;
- Considerati i dati esposti nel "Programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico – attuazione D.G.R. n. 159 del 29.5.2018 e D.C.R. n. 1497 del 11.4.20172 approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. XI/585 dell'1.10.2018 , dalla quale emerge che l'utenza GAP in carico ai servizi sanitari lombardi è in crescendo (trend 2010-2016);
- Preso altresì atto dei report d'analisi "La diffusione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nei 25 Comuni degli Ambiti Territoriali Lomazzo-Fino Mornasco e Mariano Comense, la percezione del problema GAP nei gestori e giocatori" effettuate nell'anno 2016 evidenziano che il territorio degli Ambiti Territoriali limitrofi al nostro (simili per caratteristiche demografiche e sociali al nostro), ha visto crescere negli ultimi anni la presenza capillare di esercizi in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;

Comune di Cermenate
Area Affari Generali

Via Scalabrini, 153 22072 Cermenate (CO) – Tel 0317776180 – Fax 0317776146
affarigenerali@comune.cermenate.co.it- www.comune.cermenate.co.it

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 14.02.2019, immediatamente eseguibile, con la quale, considerato tutto quanto sopra premesso, è stato emanato al Sindaco il seguente indirizzo di carattere generale, ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii., con particolare riferimento agli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS, collocati all'interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, ricevitorie lotto, sale giochi, …) o ex art 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo,…) del TULPS (R.D. 773/1931):
- previsione di limitazioni degli orari di funzionamento degli apparecchi in oggetto, con l'obiettivo di ridurre i fenomeni di abuso, intervenendo sui momenti della giornata maggiormente rischiosi, in quanto meno soggetti al controllo della comunità, ed in particolare per la popolazione più a rischio, quale quella dei minori, nell'ottica di evitare, per quanto possibile, l'utilizzo sconsiderato degli apparecchi automatici da gioco, di cui in oggetto, pur non rendendo in assoluto inaccessibile il gioco stesso;
- Che con la medesima delibera si è modificato altresì l'art 7, 1° comma del Regolamento per sale giochi, sale da biliardo e strutture polifunzionali, approvato con delibera di C.C. n. 75 del 21.12.2004, con la seguente formulazione "L'orario di apertura delle sale gioco dedicate sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza ai sensi dell'art 50 del D.lgs. 3267/2000, nel rispetto degli indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio Comunale";

RITENUTO quindi opportuno intervenire a tutela della salute pubblica della popolazione, in particolar modo per i minori e gli anziani del territorio comunale, attraverso la limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110 c. 6° del T.U.L.P.S. collocati all'interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, ricevitorie lotto, sale giochi) o ex art 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo) del T.U.L.P.S. - R.D. Nr. 773/1931, dando atto che compete al Sindaco la puntuale individuazione di dette limitazioni attraverso specifica ordinanza ai sensi dell'art. 50, c.7° del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii - TUEL;

DATO ATTO CHE si ritiene particolarmente utile intervenire sull'orario di funzionamento nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini che preludono al formarsi di patologie, contemperando peraltro valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e l'iniziativa economica delle imprese;

VISTO il T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" ed in particolare l'art. 110;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27/10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, cc. 6° e 7°, lettera b) del T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931 che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";

VISTO il Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 18/01/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all' art. 110 cc. 6° e 7° del T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931, che possono essere installati presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6° del T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931;

VISTO il Decreto Legge nr. 158 del 13/09/2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 189 del 08/11/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela

Via Scalabrini, 153 22072 Cermenate (CO) – Tel 0317776180 – Fax 0317776146
affarigenerali@comune.cermenate.co.it- www.comune.cermenate.co.it

della salute";

VISTO il Decreto Legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., che all'art. 50, comma 7°, recita "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

VISTA la Circolare n. 557/pas.7801.1200 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la nota del 19/03/2013 dello stesso Ministero, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

- negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;
- esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati New Slots e Video Lottery Terminal;
- sale bingo;

tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50 comma 7° del T.U.E.L. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

VISTA la Legge Regionale Nr. 8 del 21/10/2013 e ss.mm.ii. "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" e successive modifiche, dove sono state emanate disposizioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP), nonché al trattamento e recupero delle persone che ne sono affette ed al supporto delle loro famiglie;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno: *"avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e* a *quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare,* a *termini dell'art. 50, comma 7°, del decreto legislativo Nr. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine* e *della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";*

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 18 luglio 2014, con la quale si è mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *"è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma* 7°, *del decreto legislativo Nr. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";*

VISTA la suddetta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14.02.2019;

ORDINA

di stabilire i seguenti orari di esercizio dell'attività delle sale gioco (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco-Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931, così come indicato:

1. ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 T.U.L.P.S.

L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi;

Comune di Cermenate
Area Affari Generali

Via Scalabrini, 153 22072 Cermenate (CO) – Tel 0317776180 – Fax 0317776146
affarigenerali@comune.cermenate.co.it- www.comune.cermenate.co.it

2. ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, di cui all'art. 110, comma 6°, DEL T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931 collocati:
    a. negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ect.);
    b. negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ect.);

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6°, del T.U.L.P.S., collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi festivi.

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

DISPONE

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6°, del T.U.L.P.S. - R.D. Nr. 773/1931, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione all'esterno e all'interno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dì legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii., con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 24 novembre 1981, nr. 689/81.

In caso di particolare gravità e recidiva, si applicherà, per un periodo da uno a cinque giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art . 86 TULPS ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 100 comma 6 TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi ex art. 86 e 88 del TULPS.

La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1989 n. 689 e s.m.i.

Sono esclusi dalla limitazione di orario sopra indicate i giochi del lotto, 10 e lotto, superenalotto, totocalcio, garttaevinci e bingo.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione e/o notifica, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, ai sensi della Legge 06/12/1971, nr. 1034, per eccesso di potere. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione e/o notifica, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento, per informazioni ed acquisizione documentazione, durante gli orari fissati per l'apertura al pubblico, è il Responsabile Settore Affari Generali dr.ssa Antonella Riva.

D I S P O N E

La pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi sul sito istituzionale; l'ordinanza

Comune di Cermenate
Area Affari Generali

Via Scalabrini, 153 22072 Cermenate (CO) – Tel 0317776180 – Fax 0317776146
affarigenerali@comune.cermenate.co.it- www.comune.cermenate.co.it

sarà eseguibile dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.
La notificazione del presente provvedimento avverrà tramite l'Ufficio del Messo Comunale, ai titolari dei pubblici esercizi che possiedono le relative autorizzazione e/o licenze ex artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.

Il Comando di Polizia Locale, unitamente alle Forze dell'Ordine, sono incaricati di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.

Il Sindaco
dr. Mauro Roncoroni
(documento firmato digitalmente)